SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 145° — Numero 178

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 31 luglio 2004** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'economia e delle finanze

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 135

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Avviso di adozione da parte dei comuni di regolamenti disciplinanti tributi propri.

04A07618

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 136/L

LEGGE 30 luglio 2004, n. **191.**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, recante interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica.

04G0231

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 20 luglio 2004, n. **189.**

Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

(Modifiche al codice penale)

1. Dopo il titolo IX del libro II del codice penale è inserito il seguente:

«TITOLO IX-*BIS* – DEI DELITTI CONTRO IL SENTIMENTO PER GLI ANIMALI

Art. 544-*bis*. - *(Uccisione di animali)*. – Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale è punito con la reclusione da tre mesi a diciotto mesi.

Art. 544-*ter*. - *(Maltrattamento di animali)*. – Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche è punito con la reclusione da tre mesi a un anno o con la multa da 3.000 a 15.000 euro.

La stessa pena si applica a chiunque somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi.

La pena è aumentata della metà se dai fatti di cui al primo comma deriva la morte dell'animale.

Art. 544-*quater*. - *(Spettacoli o manifestazioni vietati)*. – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque organizza o promuove spettacoli o manifestazioni che comportino sevizie o strazio per gli animali è punito con la reclusione da quattro mesi a due anni e con la multa da 3.000 a 15.000 euro.

La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti di cui al primo comma sono commessi in relazione all'esercizio di scommesse clandestine o al fine di trarne profitto per sé od altri ovvero se ne deriva la morte dell'animale.

Art. 544-*quinquies*. - *(Divieto di combattimenti tra animali)*. – Chiunque promuove, organizza o dirige combattimenti o competizioni non autorizzate tra animali che possono metterne in pericolo l'integrità fisica è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 50.000 a 160.000 euro.

La pena è aumentata da un terzo alla metà:

1) se le predette attività sono compiute in concorso con minorenni o da persone armate;

2) se le predette attività sono promosse utilizzando videoriproduzioni o materiale di qualsiasi tipo contenente scene o immagini dei combattimenti o delle competizioni;

3) se il colpevole cura la ripresa o la registrazione in qualsiasi forma dei combattimenti o delle competizioni.

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato, allevando o addestrando animali li destina sotto qualsiasi forma e anche per il tramite di terzi alla loro partecipazione ai combattimenti di cui al primo comma è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro. La stessa pena si applica anche ai proprietari o ai detentori degli animali impiegati nei combattimenti e nelle competizioni di cui al primo comma, se consenzienti.

Chiunque, anche se non presente sul luogo del reato, fuori dei casi di concorso nel medesimo, organizza o effettua scommesse sui combattimenti e sulle competizioni di cui al primo comma è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro.

Art. 544-*sexies*. - *(Confisca e pene accessorie)*. – Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i delitti previsti dagli articoli 544-*ter*, 544-*quater* e 544-*quinquies*, è sempre ordinata la confisca dell'animale, salvo che appartenga a persona estranea al reato. È altresì disposta la sospensione da tre mesi a tre anni dell'attività di trasporto, di commercio o di allevamento degli animali se la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta è pronunciata nei confronti di chi svolge le predette attività. In caso di recidiva è disposta l'interdizione dall'esercizio delle attività medesime».

2. All'articolo 638, primo comma, del codice penale, dopo le parole: «è punito» sono inserite le seguenti: «, salvo che il fatto costituisca più grave reato».

3. L'articolo 727 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 727. - *(Abbandono di animali)*. – Chiunque abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da 1.000 a 10.000 euro.

Alla stessa pena soggiace chiunque detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze».

Art. 2.

(Divieto di utilizzo a fini commerciali di pelli e pellicce)

1. È vietato utilizzare cani *(Canis familiaris)* e gatti *(Felis catus)* per la produzione o il confezionamento di pelli, pellicce, capi di abbigliamento e articoli di pelletteria costituiti od ottenuti, in tutto o in parte, dalle pelli o dalle pellicce dei medesimi, nonché commercializzare o introdurre le stesse nel territorio nazionale.

2. La violazione delle disposizioni di cui al comma 1 è punita con l'arresto da tre mesi ad un anno o con l'ammenda da 5.000 a 100.000 euro.

3. Alla condanna consegue in ogni caso la confisca e la distruzione del materiale di cui al comma 1.

Art. 3.

(Modifica alle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale)

1. Dopo l'articolo 19-*bis* delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale sono inseriti i seguenti:

«Art. 19-*ter*. - *(Leggi speciali in materia di animali.* – Le disposizioni del titolo IX-*bis* del libro II del codice penale non si applicano ai casi previsti dalle leggi speciali in materia di caccia, di pesca, di allevamento, di trasporto, di macellazione degli animali, di sperimentazione scientifica sugli stessi, di attività circense, di giardini zoologici, nonchè dalle altre leggi speciali in materia di animali. Le disposizioni del titolo IX-*bis* del libro II del codice penale non si applicano altresì alle manifestazioni storiche e culturali autorizzate dalla regione competente.

Art. 19-*quater*. - *(Affidamento degli animali sequestrati o confiscati).* – Gli animali oggetto di provvedimenti di sequestro o di confisca sono affidati ad associazioni o enti che ne facciano richiesta individuati con decreto del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro dell'interno».

2. Il decreto di cui all'articolo 19-*quater* delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale è adottato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 4.

(Norme di coordinamento)

1. All'articolo 4 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116, al comma 8, le parole: «ai sensi dell'articolo 727 del codice penale» sono sostituite dalle seguenti: «con la reclusione da tre mesi ad un anno o con la multa da 3.000 a 15.000 euro».

2. Il comma 5 dell'articolo 5 della legge 14 agosto 1991, n. 281, è abrogato.

3. Alla legge 12 giugno 1913, n. 611, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 1 è abrogato;

b) all'articolo 2, lettera *a)*, le parole: «dell'articolo 491 del codice penale» sono sostituite dalle seguenti: «del titolo IX-*bis* del libro II del codice penale e dell'articolo 727 del medesimo codice»;

c) all'articolo 8, le parole: «dell'articolo 491» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 727».

Art. 5.

(Attività formative)

1. Lo Stato e le regioni possono promuovere di intesa, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, l'integrazione dei programmi didattici delle scuole e degli istituti di ogni ordine e grado, ai fini di una effettiva educazione degli alunni in materia di etologia comportamentale degli animali e del loro rispetto, anche mediante prove pratiche.

Art. 6.

(Vigilanza)

1. Al fine di prevenire e contrastare i reati previsti dalla presente legge, con decreto del Ministro dell'interno, sentiti il Ministro delle politiche agricole e forestali e il Ministro della salute, adottato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di coordinamento dell'attività della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo forestale dello Stato e dei Corpi di polizia municipale e provinciale.

2. La vigilanza sul rispetto della presente legge e delle altre norme relative alla prote-

zione degli animali è affidata anche, con riguardo agli animali di affezione, nei limiti dei compiti attribuiti dai rispettivi decreti prefettizi di nomina, ai sensi degli articoli 55 e 57 del codice di procedura penale, alle guardie particolari giurate delle associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per lo Stato e gli enti locali.

Art. 7.

(Diritti e facoltà degli enti e delle associazioni)

1. Ai sensi dell'articolo 91 del codice di procedura penale, le associazioni e gli enti di cui all'articolo 19-*quater* delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale perseguono finalità di tutela degli interessi lesi dai reati previsti dalla presente legge.

Art. 8.

(Destinazione delle sanzioni pecuniarie)

1. Le entrate derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dalla presente legge affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate allo stato di previsione del Ministero della salute e sono destinate alle associazioni o agli enti di cui all'articolo 19-*quater* delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale.

2. Con il decreto di cui all'articolo 19-*quater* delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale, sono determinati i criteri di ripartizione delle entrate di cui al comma 1, tenendo conto in ogni caso del numero di animali affidati ad ogni ente o associazione.

3. Entro il 25 novembre di ogni anno il Ministro della salute definisce il programma degli interventi per l'attuazione della presente legge e per la ripartizione delle somme di cui al comma 1.

Art. 9.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 luglio 2004

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli* CASTELLI

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 432):

Presentato dall'on. GRIGNAFFINI ed altri 4 giugno 2001;

Assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede referente, il 10 dicembre 2001 con parere delle commissioni I, V, VII, XII, XIII e parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato dalla II commissione il 9 e 17 aprile 2002; 7 - 16 e 30 maggio 2002; 4 e 20 giugno 2002; 17 - 23 - 24 e 25 luglio 2002; 25 settembre 2002.

Esaminato in aula il 14 gennaio 2003 e approvato in un testo unificato con A.C. n. 1222 (on.le AZZOLINI ed altri); A.C. n. 2467 (On.le ZANELLA ed altri) A.C. n. 2610 (on. ZANELLA ed altri) il 15 gennaio 2003.

Senato della Repubblica (atto n. 1930):

Assegnato alla 2ª commissione (Giustizia), in sede deliberante, il 27 gennaio 2003 con pareri delle commissioni 1ª, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª, 9ª, 10ª, 12ª, 13ª giunta per gli affari delle Comunità europee e parlamentare per le questioni regionali.

Assegnato nuovamente alla 2ª commissione, in sede referente, il 4 febbraio 2003.

Esaminato dalla 2ª commissione, in sede referente, il 27 febbraio 2003; 4 - 25 e 26 marzo 2003; 1º aprile 2003; 12 - 19 e 25 giugno 2003; 1º luglio 2003.

Assegnato ancora alla 2ª commissione, in sede deliberante il 16 luglio 2003.

Esaminato dalla 2ª commissione, in sede deliberante, il 16 luglio 2003 ed approvato con modificazioni, in un testo unificato, con A.S. n. 42 (sen. ACCIARINI ed altri), A.S. n. 294 (sen. RIPAMONTI), A.S. n. 302 (sen. RIPAMONTI ed altri), A.S. n. 789 (sen. PACE ed altri); A.S. n. 926 (sen. CHINCARINI ed altri), A.S. n. 1118 (sen. ACCIARINI ed altri), A.S. n. 1397 (sen. BUCCIERO ed altri), A.S. n. 1445 (sen. BUONGIORNO ed altri); A.S. 1541 (sen. PERUZZOTTI ed altri), A.S. n. 1542 (sen. Centaro ed altri); A.S. n. 1554 (sen. SPECCHIA ed altri); A.S. n. 1783 (sen. ZANCAN ed altri) il 17 luglio 2003.

Camera dei deputati (atto n. 432 - 1222 - 2467 - 2610 - B):

Assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede referente, il 23 luglio 2003 con pareri delle commissioni I, IV, V, VI, VII, XII, XIII, e parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato dalla II commissione in sede referente il 24 e 30 luglio 2003; 9 e 24 settembre 2003, 8 - 21 e 23 ottobre 2003; 27 gennaio 2004;

Assegnato nuovamente alla II commissione, in sede legislativa il 7 aprile 2004.

Esaminato dalla II commissione in sede legislativa, il 7 aprile e approvato con modificazioni il 21 aprile 2004.

Senato della Repubblica (atto n. 1930 - 42 - 294 - 302 - 789 - 926 - 1118 - 1397 - 1445 - 1541 - 1542 - 1554 - 1783 - B):

Assegnato alla 2ª commissione (Giustizia), in sede deliberante, il 28 aprile 2004 con pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 7ª, 9ª, 10ª, 12ª, 13ª, 14ª e parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato dalla 2ª commissione il 6 luglio 2004 ed approvato l'8 luglio 2004.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

— Il titolo IX del libro II del codice penale reca: «Dei delitti contro la moralità pubblica e il buon costume».

— Si riporta il testo dell'art. 638 del codice penale, come modificato dalla legge qui pubblicata:

«Art. 638 *(Uccisione o danneggiamento di animali altrui)*. — Chiunque senza necessità uccide o rende inservibili o comunque deteriora animali che appartengono ad altri è punito, *salvo che il fatto costituisca più grave reato* a querela della persona offesa, con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a lire seicentomila.

La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni, e si procede d'ufficio, se il fatto è commesso su tre o più capi di bestiame raccolti in gregge o in mandria, ovvero su animali bovini o equini, anche non raccolti in mandria.

Non è punibile chi commette il fatto sopra volatili sorpresi nei fondi da lui posseduti e nel momento in cui gli recano danno».

Note all'art. 4:

— Si riporta il testo dell'art. 4 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116, (Attuazione della direttiva n. 86/609/CEE in materia di protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici), come modificato dalla legge qui pubblicata:

«Art. 4. — 1. Gli esperimenti di cui all'art. 3 possono essere eseguiti soltanto quando, per ottenere il risultato ricercato, non sia possibile utilizzare altro metodo scientificamente valido, ragionevolmente e praticamente applicabile, che non implichi l'impiego di animali.

2. Quando non sia possibile ai sensi del comma 1 evitare un esperimento, si deve documentare all'autorità sanitaria competente la necessità del ricorso ad una specie determinata e al tipo di esperimento; tra più esperimenti debbono preferirsi:

1) quelli che richiedono il minor numero di animali;

2) quelli che implicano l'impiego di animali con il più basso sviluppo neurologico;

3) quelli che causano meno dolore, sofferenza, angoscia o danni durevoli;

4) quelli che offrono maggiori probabilità di risultati soddisfacenti.

3. Tutti gli esperimenti devono essere effettuati sotto anestesia generale o locale.

4. Un animale non può essere utilizzato più di una volta in esperimenti che comportano forti dolori, angoscia o sofferenze equivalenti.

5. Gli esperimenti devono essere eseguiti, direttamente o sotto la loro diretta responsabilità, da laureati in medicina e chirurgia, medicina veterinaria, biologia, scienze naturali o da persone munite di altro titolo riconosciuto idoneo ed equivalente con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro della università e della ricerca scientifica e tecnologica.

6. Le persone che effettuano esperimenti o quelle persone che si occupano direttamente o con compiti di controllo di animali utilizzati in esperimenti devono avere un'istruzione e una formazione adeguata.

7. La persona che esegue l'esperimento o ne ha la supervisione deve inoltre avere una formazione scientifica attinente alle attività sperimentali di sua competenza ed essere in grado di manipolare e curare gli animali di laboratorio, deve inoltre aver dimostrato all'autorità competente di aver raggiunto un sufficiente livello di formazione in proposito.

8. Le violazioni di cui al comma 3, sono punite *con la reclusione da tre mesi ad un anno o con la multa da 3.000 a 15.000 euro*, oltre che con la sanzione amministrativa da lire 10 milioni a lire 100 milioni; in caso di violazione continuata o di recidiva, la sanzione amministrativa è aumentata di un terzo e, indipendentemente dal procedimento penale, il responsabile viene sospeso per un massimo di cinque anni da ogni autorizzazione ad effettuare esperimenti su animali.

9. Per le violazioni al comma 4, si applica la sanzione amministrativa, pecuniaria di cui al comma 8 diminuita di un terzo.

10. Le violazioni ai commi 5, 6 e 7 sono punite, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione pecuniaria amministrativa da lire 5 milioni a lire 40 milioni».

— Si riporta il testo dell'art. 5 della legge 14 agosto 1991, n. 281, (Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo), come modificato dalla legge qui pubblicata:

«Art. 5 *(Sanzioni)*. — 1. Chiunque abbandona cani, gatti o qualsiasi altro animale custodito nella propria abitazione, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire trecentomila a lire un milione.

2. Chiunque omette di iscrivere il proprio cane all'anagrafe di cui al comma 1 dell'art. 3, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di lire centocinquantamila.

3. Chiunque, avendo iscritto il cane all'anagrafe di cui al comma 1 dell'art. 3, omette di sottoporlo al tatuaggio, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di lire centomila.

4. Chiunque fa commercio di cani o gatti al fine di sperimentazione, in violazione delle leggi vigenti, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinque milioni a lire dieci milioni.

5. *(Comma abrogato).*

6. Le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 confluiscono nel fondo per l'attuazione della presente legge previsto dall'art. 8.».

— Si riporta il testo degli articoli 2 e 8 della legge 12 giugno 1913, n. 611 (Provvedimenti per la protezione degli animali), come modificati dalla legge qui pubblicata:

«Art. 2. — Possono conseguire la personalità giuridica le Società protettrici degli animali che si prefiggono tutti od alcuno degli scopi seguenti o scopi affini:

a) promuovere, anche a mezzo di agenti propri, la più efficace applicazione *del titolo IX*-bis *del libro II del codice penale e dell'art. 727 del medesimo codice* e delle disposizioni stabilite nella presente o in altre leggi o regolamenti dello Stato o dei comuni, riflettenti la protezione degli animali;

b) frenare i mali trattamenti e le eccessive fatiche, a cui possono essere assoggettati gli animali, istruendo i conducenti ed i guardiani nella loro arte, e ammaestrandoli a proporzionare le fatiche alle forze degli animali e a trame il miglior risultato utile, senza che ne siano debilitati o vessati;

c) educare le popolazioni a non incrudelire verso gli animali, sia col mezzo di pubbliche e popolari conferenze, sia distribuendo opuscoli o stampati, sia concedendo premi agli insegnanti che diano nella scuola speciali istruzioni sulla necessità di proteggere gli animali.».

«Art. 8. — Metà delle ammende a cui siano condannati i contravventori alle disposizioni della presente legge e *dell'art. 727* del codice penale, in seguito a denuncia delle guardie delle Società protettrici degli animali, sono devolute alle Società stesse.».

Nota all'art. 6:

— Si riporta il testo degli articoli 55 e 57 del codice di procedura penale:

«Art. 55 *(Funzioni della polizia giudiziaria).* — 1. La polizia giudiziaria deve, anche di propria iniziativa, prendere notizia dei reati, impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori, ricercarne gli autori, compiere gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant'altro possa servire per l'applicazione della legge penale.

2. Svolge ogni indagine e attività disposta o delegata dall'autorità giudiziaria.

3. Le funzioni indicate nei commi 1 e 2 sono svolte dagli ufficiali e dagli agenti di polizia giudiziaria».

«Art. 57. *(Ufficiali e agenti di polizia giudiziaria).* — 1. Salve le disposizioni delle leggi speciali, sono ufficiali di polizia giudiziaria:

a) i dirigenti, i commissari, gli ispettori, i sovrintendenti e gli altri appartenenti alla polizia di Stato ai quali l'ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza riconosce tale qualità;

b) gli ufficiali superiori e inferiori e i sottufficiali dei carabinieri, della guardia di finanza, degli agenti di custodia e del corpo forestale dello Stato nonché gli altri appartenenti alle predette forze di Polizia ai quali l'ordinamento delle rispettive amministrazioni riconosce tale qualità;

c) il sindaco dei comuni ove non abbia sede un ufficio della polizia di Stato ovvero un comando dell'Arma dei carabinieri o della guardia di finanza.

2. Sono agenti di polizia giudiziaria:

a) il personale della polizia di Stato al quale l'ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza riconosce tale qualità;

b) i carabinieri, le guardie di finanza, gli agenti di custodia, le guardie forestali e, nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza, le guardie delle province e dei comuni quando sono in servizio;

3. Sono altresì ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, nei limiti del servizio cui sono destinate e secondo le rispettive attribuzioni, le persone alle quali le leggi e i regolamenti attribuiscono le funzioni previste dall'art. 55.».

Note all'art. 7:

— Si riporta il testo dell'art. 91 del codice di procedura penale:

«Art. 91 *(Diritti e facoltà degli enti e delle associazioni rappresentativi di interessi lesi dal reato).* — 1. Gli enti e le associazioni senza scopo di lucro ai quali, anteriormente alla commissione del fatto per cui si procede, sono state riconosciute, in forza di legge, finalità di tutela degli interessi lesi dal reato, possono esercitare, in ogni stato e grado del procedimento, i diritti e le facoltà attribuiti alla persona offesa dal reato».

— Per il testo dell'art. 19-*quater* delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale vedi art. 3 della presente legge.

Nota all'art. 8:

— Per il testo dell'art. 19-*quater* delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale vedi note art. 3 della presente legge.

04G0217

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 luglio 2004, n. **190.**

Regolamento concernente la rideterminazione del termine di presentazione degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni (modelli Intrastat) di cui all'articolo 6 del decreto-legge n. 16 del 1993, relativi alle operazioni intracomunitarie effettuate nel mese di luglio.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che delega al Governo l'emanazione di regolamenti concernenti disposizioni in materia di adempimenti contabili e formali dei contribuenti, al fine della razionalizzazione e della semplificazione delle procedure di attuazione delle norme tributarie;

Visto l'articolo 6 del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, che stabilisce l'obbligo per i soggetti passivi all'imposta sul valore aggiunto di presentare agli uffici doganali elenchi riepilogativi periodici degli scambi di beni effettuati con i soggetti IVA residenti nei territori degli altri Stati membri dell'Unione europea e che prevede la compilazione di detti elenchi su stampati conformi ai modelli approvati con decreto del Ministro delle finanze;

Visto l'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1999, n. 10, concernente regolamento recante norme per la semplificazione di alcuni oneri connessi alla fornitura di informazioni statistiche;

Considerato che negli anni 2001, 2002 e 2003 si è resa necessaria l'emanazione di un apposito decreto del Presidente del Consiglio del Ministri per differire, rispettivamente, al 17, al 6 ed all'8 settembre i termini di presentazione degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari scadenti nel mese di agosto, per superare oggettive difficoltà di carattere tecnico connesse alla vicinanza dell'ordinaria scadenza alla festività di ferragosto;

Considerato che le predette difficoltà si presentano annualmente;

Ritenuto opportuno fissare, a regime, al mese di settembre i termini di presentazione dei predetti elenchi riepilogativi scadenti nel mese di agosto;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 17 maggio 2004;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 luglio 2004;

Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;

EMANA
il seguente regolamento:

Art. 1.

1. All'articolo 1, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1999, n. 10, dopo le parole: «a quello di riferimento» sono inserite le seguenti: «, ad eccezione di quelli relativi alle operazioni effettuate nel mese di luglio, i quali sono presentati entro il 6 settembre».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 luglio 2004

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri e, ad interim, Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

Registrato alla Corte dei conti il 28 luglio 2004
Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 4 economia e finanze, foglio n. 327

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87, quinto comma, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

— Il testo vigente dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) è il seguente:

«2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari».

— Il testo vigente dell'art. 3 (Disposizioni in materia di entrata), comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), è il seguente:

«136. Al fine della razionalizzazione e della tempestiva semplificazione delle procedure di attuazione delle norme tributarie, gli adempimenti contabili e formali dei contribuenti sono disciplinati con regolamenti da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, tenuto conto dell'adozione di nuove tecnologie per il trattamento e la conservazione delle informazioni e progressivo sviluppo degli studi di settore.».

— Il testo vigente dell'art. 6 del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, è il seguente:

«Art. 6 *(Elenchi cessioni intracomunitarie)*. — 1. A decorrere dal 1° gennaio 1993, i soggetti passivi all'imposta sul valore aggiunto sono tenuti a compilare elenchi riepilogativi delle cessioni di beni effettuate, registrate o soggette a registrazione nei confronti dei soggetti all'imposta sul valore aggiunto degli altri Stati membri della Comunità economica europea o degli acquisti di beni effettuati, registrati o soggetti a registrazione presso tali soggetti.

2. Negli elenchi mensili debbono essere indicati i dati di cui agli articoli 21 e 23, comma 1, del regolamento CEE n. 3330/91 del Consiglio del 7 novembre 1991, nonché quelli di cui al comma 2 dello stesso art. 23 che saranno indicati con decreto del Ministro delle finanze sulla base delle richieste formulate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), il numero individuale di identificazione di ogni acquirente o fornitore estero e, per ognuno di essi e per ogni tipo di merce, l'ammontare delle cessioni o degli acquisti. Negli elenchi trimestrali e annuali debbono essere indicati il numero di identificazione di ogni acquirente o fornitore estero e, per ognuno di essi e per ogni tipo di merce, l'ammontare delle cessioni o degli acquisti.

3. Gli elenchi debbono essere redatti su stampati conformi ai modelli predisposti d'intesa con l'ISTAT, approvati con decreto del Ministro delle finanze entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*. Con il medesimo decreto ministeriale sono stabilite le modalità per la presentazione degli elenchi, anche tramite terzi, nonché le procedure ed i termini per la trasmissione dei dati all'ISTAT. I contribuenti che si avvalgono direttamente o tramite terzi di centri di elaborazione dati, dotati di supporti magnetici, in luogo degli elenchi possono presentare, secondo modalità e termini stabiliti dal predetto decreto, i supporti magnetici contenenti i dati che avrebbero dovuto essere indicati negli elenchi. I contribuenti possono altresì redigere gli elenchi su carta bianca non specificamente predisposta, purché il contenuto degli elenchi sia sostanzialmente identico a quanto previsto nella modulistica ufficiale e richiesto dal presente articolo. Il Ministro delle finanze, con proprio decreto, potrà emanare le istruzioni applicative.

4. (soppresso)».

— Il testo dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1999, n. 10, è riportato nella nota all'art. 1.

Note all'art. 1:

— Il testo dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1999, n. 10, come modificato dal regolamento qui pubblicato, è il seguente:

«Art. 1 *(Elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari; adempimenti modalità)*. — 1. Gli elenchi riepilogativi delle cessioni intracomunitarie, previsti dall'art. 6 del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, si riferiscono: *a)* a periodi mensili, per i soggetti che hanno realizzato nell'anno precedente o, in caso di inizio dell'attività di scambi intracomunitari, presumono di realizzare nell'anno in corso, cessioni intracomunitarie per un ammontare complessivo superiore a 300 milioni di lire; *b)* a periodi trimestrali, per i soggetti con ammontare di cessioni intracomunitarie superiore a 75 milioni di lire; *c)* a periodi annuali, per i restanti soggetti.

2. Gli elenchi riepilogativi degli acquisti intracomunitari, previsti dal medesimo art. 6 del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, si riferiscono: *a)* a periodi mensili, per i soggetti che hanno realizzato nell'anno precedente o, in caso di inizio dell'attività di scambi intracomunitari, presumono di realizzare nell'anno in corso, acquisti intracomunitari per un ammontare superiore a 200 milioni di lire; *b)* a periodi trimestrali, per i soggetti con ammontare di acquisti intracomunitari superiore a 50 milioni di lire; *c)* a periodi annuali, per i restanti soggetti.

3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano a decorrere dagli elenchi relativi all'anno 1999.

4. I soggetti che sono tenuti alla presentazione degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari con periodicità superiore a quella mensile possono presentarli con periodicità trimestrale o mensile, nel caso di periodicità annuale, e con periodicità mensile, nel caso di periodicità trimestrale.

5. Gli elenchi mensili sono presentati agli uffici doganali entro il giorno 20 del mese successivo a quello di riferimento, ad eccezione di quelli relativi alle operazioni effettuate nel mese di luglio, i quali sono presentati entro il 6 settembre; quelli trimestrali ed annuali entro la fine del mese successivo al periodo di riferimento.

6. Negli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari sono indicati i dati anagrafici ed il numero di partita IVA del soggetto obbligato.».

04G0232

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 luglio 2004.

Scioglimento del consiglio comunale di Elice, e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Elice (Pescara), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 maggio 2001, è composto dal sindaco e da dodici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni contestuali rassegnate da sette consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Elice (Pescara) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Daniela Di Baldassarre è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 14 luglio 2004

CIAMPI

PISANU, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Elice (Pescara), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 maggio 2001, composto dal sindaco e da dodici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da sette componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate personalmente dalla metà più uno dei consiglieri con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 29 maggio 2004, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Pescara ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 4588/Area II del 31 maggio 2004, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima nel consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Elice (Pescara) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Daniela Di Baldassarre.

Roma, 7 luglio 2004

Il Ministro dell'interno: PISANU

04A07690

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 luglio 2004.

Scioglimento del consiglio comunale di Gragnano, e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Gragnano (Napoli), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 16 aprile 2000, è composto dal sindaco e da venti membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni contestuali rassegnate da undici consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Gragnano (Napoli) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Paola Spena è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 14 luglio 2004

CIAMPI

PISANU, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Gragnano (Napoli), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 16 aprile 2000, composto dal sindaco e da venti consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate dalla metà più uno dei componenti del corpo consiliare, con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 18 giugno 2004.

Le citate dimissioni, che sono state presentate per il tramite di persona delegata con atto autenticato, da undici componenti del civico consesso, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Napoli ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 345/Area II/EE.LL. del 22 giugno 2004, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima nel consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Gragnano (Napoli) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Paola Spena.

Roma, 7 luglio 2004

Il Ministro dell'interno: PISANU

04A07691

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 luglio 2004.

Scioglimento del consiglio comunale di Pozzilli, e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Pozzilli (Isernia), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 26 maggio 2002, è composto dal sindaco e da dodici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni contestuali rassegnate da sette consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Pozzilli (Isernia) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Luciano Salzano è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 14 luglio 2004

CIAMPI

PISANU, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Pozzilli (Isernia), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 26 maggio 2002, composto dal sindaco e da dodici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate sette componenti del corpo consiliare, con atti separati contemporaneamente acquisiti al protocollo dell'ente in data 4 giugno 2004.

Le citate dimissioni, che sono state presentate peronalmente da sei consiglieri e per il tramite di persona delegata con atto autenticato, da un altro componente del civico consesso, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Isernia ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 724/Area II del 7 giugno 2004, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima nel consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Pozzilli (Isernia) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dottor Luciano Salzano.

Roma, 7 luglio 2004

Il Ministro dell'interno: PISANU

04A07692

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 16 luglio 2004.

Accertamento del tasso d'interesse semestrale dei certificati di credito del Tesoro 1° gennaio 2002-1° luglio 2009, relativamente alla semestralità con decorrenza 1° luglio 2004 e scadenza 1° gennaio 2005.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale n. 012807/377 del 21 dicembre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 1 del 2 gennaio 2002, recante una emissione di certificati di credito del Tesoro 1° gennaio 2002/1° luglio 2009, attualmente in circolazione per l'importo di € 13.783.970.000,00, il quale, fra l'altro, indica il procedimento da seguirsi per la determinazione del tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui predetti certificati di credito e prevede che il tasso medesimo venga accertato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze;

Ritenuto che occorre accertare il tasso d'interesse semestrale dei succennati certificati di credito relativamente alla semestralità con decorrenza 1° luglio 2004 e scadenza 1° gennaio 2005;

Vista la comunicazione della Banca d'Italia riguardante il tasso d'interesse della semestralità con decorrenza 1° luglio 2004, relativa ai suddetti certificati di credito;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 dei decreti ministeriali indicato nelle premesse, il tasso d'interesse semestrale lordo da corrispondersi sui certificati di credito del Tesoro 1° gennaio 2002/1° luglio 2009 (codice titolo IT0003219711) è determinato nella misura dell'1,20% relativamente alla sesta semestralità, di scadenza 1° gennaio 2005.

Gli oneri per interessi ammontano ad euro 165.407.640,00 e faranno carico ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2005, corrispondente al capitolo 2216 (unità previsionale di base 3.1.7.3) dell'anno in corso.

Il presente decreto verrà trasmesso all'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 luglio 2004

p. *Il direttore generale:* CANNATA

04A07663

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 22 giugno 2004.

Scioglimento di quattordici società cooperative.

IL DIRETTORE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO
DI NAPOLI

Visto l'art. 2544 del codice civile, primo comma, parte seconda;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996, della direzione generale della Cooperazione presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che prevede il decentramento a livello provinciale degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie eseguite sull'attività delle società cooperative, di seguito indicate, da cui risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile, primo comma, parte seconda;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003, articoli 1 e 2;

Decreta:

Le seguenti quattordici società cooperative sono sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma, parte seconda, senza far luogo alla nomina dei commissari liquidatori, in virtù dell'art. 2 della legge 17 febbraio 1975, n. 400:

«Marigliano», con sede in Marigliano, costituita in data 17 febbraio 1977 per rogito notaio Antonio Gambardella, registro società n. 539/77, REA n. 305269, codice fiscale n. 84002770638, BUSC n. 7188;

«Edilizia Piana delle Querce», con sede in Napoli, costituita in data 21 novembre 1978 per rogito notaio Alfredo Albore, registro società n. 2427/78, REA n. 314626, codice fiscale n. 01645980630, BUSC n. 7974;

«Rolimar», costituita in data 13 marzo 1980 per rogito notaio Domenico Maio, registro società n. 1291/80, REA n. 327276, codice fiscale n. 03256050638, BUSC n. 8709;

«Spes», con sede in Napoli, costituita in data 20 marzo 1980 per rogito notaio Claudio Trinchillo, registro società n. 1666/80, REA n. 342237, codice fiscale n. 95000810630, BUSC n. 8763;

«Grazia», con sede in Giugliano, costituita in data 5 giugno 1981 per rogito notaio Alfonso Monda, registro società n. 3300/81, REA n. 342241, codice fiscale n. 03740190636, BUSC n. 9495;

«Tiglio», con sede in Napoli, costituita in data 13 novembre 1981 per rogito notaio Carmela Rungi, registro società n. 4163/81, REA n. 337763, codice fiscale n. 03559470632, BUSC n. 9617;

«Valentina», con sede in Napoli, costituita in data 11 ottobre 1982 per rogito notaio Mario Ferrara, registro società n. 4073/82, REA n. 346766, codice fiscale n. 04010610634, BUSC n. 10160;

«Macondo», con sede in Pompei, costituita in data 6 aprile 1983 per rogito notaio Raffaele Matrone, registro società n. 1997/83, REA n. 350853, codice fiscale n. 04148890637, BUSC n. 10439;

«Fortunatina», con sede in Meta, costituita in data 17 giugno 1985 per rogito notaio Adolfo Branca, registro società n. 4486/85, REA n. 393820, codice fiscale n. 04756870632, BUSC n. 11330;

«Eurocoop», con sede in Quarto, costituita in data 6 novembre 1989 per rogito notaio Tommaso Olivieri, registro società n. 274/90, REA n. 467672, codice fiscale n. 05987900635, BUSC n. 12778;

«Antonella», con sede in Vilaricca, costituita in data 1º febbraio 1990 per rogito notaio Alfonso Monda, registro società n. 1716/90, REA n. 469818, codice fiscale n. 06025400638, BUSC n. 12835;

«Aurora», con sede in Frattamaggiore, costituita in data 6 aprile 1990 per rogito notaio Amalia Rosaria Tucci Pace, registro società n. 138/91, REA n. 480849, codice fiscale n. 06138230633, BUSC n. 13019;

«Azzurra Poggiomarinese», con sede in Poggiomarino, costituita in data 4 luglio 1991 per rogito notaio Carlo Tafuri, registro società n. 5510/91, REA n. 490238, codice fiscale n. 06428630633, BUSC n. 13924;

«Dimensione Habitat», con sede in Cardito, costituita in data 31 ottobre 1996 per rogito notaio Paolo Guida, registro società n. 1180/97, REA n. 567334, codice fiscale n. 03217731219, BUSC n. 14111.

Napoli, 22 giugno 2004

Il direttore: MORANTE

04A07654

DECRETO 30 giugno 2004.

Scioglimento di sette società cooperative.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO
DI SALERNO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

In applicazione del decreto del direttore generale della Cooperazione, del 6 marzo 1996, di decentramento agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie eseguite sull'attività delle società cooperative appresso indicate, da cui risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

In applicazione del decreto del Sottosegretario di Stato del 17 luglio 2003;

Decreta:

Le società cooperative sotto elencate sono sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

1) società cooperativa «Acquarius - società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Salerno, costituita per rogito notar Guglielmo Barela in data 22 ottobre 1970, repertorio n. 5908 - registro società n. 4394/5509 - Tribunale di Salerno - BUSC n. 966;

2) società cooperativa «Antica Fattoria - società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Colliano, costituita per rogito notar Giulia Barbarito in data 25 luglio 1996 - repertorio n. 7698 - registro società n. 524388 - Tribunale di Salerno - BUSC n. 6087;

3) società cooperativa «Artisti della ceramica - società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Cava de' Tirreni, costituita per rogito notar Renato Tafuri in data 11 novembre 1976 - repertorio n. 3303 - registro società n. 405/76 - Tribunale di Salerno - BUSC n. 1994;

4) società cooperativa «Caselle S. Venere - società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Lustra, costituita per rogito notar Giuseppa Grosso in data 30 gennaio 1973 - repertorio n. 36433 - registro società n. 74 - Tribunale di Vallo della Lucania - BUSC n. 1331;

5) società cooperativa «Il Paradiso degli struzzi - società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Salerno, costituita per rogito notar Antonio Orlando in data 13 ottobre 1997 - repertorio n. 24705 - registro società n. 56/97 - Tribunale di Sala Consilina - BUSC n. 7467;

6) società cooperativa «Nuova San Cesareo - società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Albanella, costituita per rogito notar Francesco Spirito in data 30 settembre 1978 - repertorio n. 242748 - registro società n. 474/78 - Tribunale di Salerno - BUSC n. 2386;

7) società cooperativa «Rinascente 2000 già S.I.C. A1 - società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Salerno, costituita per rogito notar Pasquale

Colliani in data 7 dicembre 1978 - repertorio n. 7930 - registro società n. 39/79 - Tribunale di Salerno - BUSC n. 2434.

Salerno, 30 giugno 2004

Il dirigente: BIONDI

04A07695

DECRETO 30 giugno 2004.

Scioglimento di venticinque società cooperative.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO
DI SALERNO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

In applicazione del decreto del direttore generale della Cooperazione, del 6 marzo 1996, di decentramento agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie eseguite sull'attività delle società cooperative appresso indicate, da cui risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

In applicazione del decreto del Sottosegretario di Stato del 17 luglio 2003;

Decreta:

Le società cooperative sotto elencate sono sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

1) società cooperativa «Agrisassano - società cooperativa a responsabilità limitata» con sede in Sassano, costituita per rogito notar Donata Maria Biase in data 12 gennaio 1994, repertorio 10030, registro società n. 2124 - Tribunale di Sala Consilina - B.U.S.C. n. 5752;

2) società cooperativa «Agroalimentare Mediterranea - società cooperativa a responsabilità limitata» con sede in Montecorvino Pugliano, costituita per rogito notar Ermanno Buonocore in data 6 aprile 2000, repertorio n. 45649, registro imprese n. 03659040657 - B.U.S.C. n. 6893;

3) società cooperativa «Alburni - società cooperativa a responsabilità limitata» con sede in Sicignano degli Alburni, costituita per rogito notar Angela Gammaldi in data 21 dicembre 1996, repertorio n. 19799, registro società n.106326/97 - Tribunale di Salerno - B.U.S.C. n. 6092;

4) società cooperativa «Cassa popolare di mutualità - società cooperativa a responsabilità limitata» con sede in Colliano, costituita per rogito notar Pietro Curzio in data 23 gennaio 1991, repertorio n. 41201, registro società n. 405/91 - Tribunale di Salerno - B.U.S.C. n. 5488;

5) società cooperativa «CIAK - società cooperativa a responsabilità limitata» con sede in Giffoni Valle Piana, costituita per rogito notar Giuseppina Caponigro in data 1° aprile 1984, repertorio n. 39490, registro società n. 608/84 - Tribunale di Salerno - B.U.S.C. n. 3775;

6) società cooperativa «Cooper-Man - società cooperativa a responsabilità limitata» con sede in Salerno, costituita per rogito notar Umberto Giuliani in data 8 febbraio 1985, repertorio n. 52562, registro società n. 505/85 - Tribunale di Salerno - B.U.S.C. n. 3865;

7) società cooperativa «Difesa - società cooperativa a responsabilità limitata» con sede in Roscigno, costituita per rogito notar Pietro Curzio in data 22 marzo 1981, repertorio n. 16589, registro società n. 384 - Tribunale di Salerno - B.U.S.C. n. 3047;

8) società cooperativa «E.L.I.O.S. - società cooperativa a responsabilità limitata» con sede in Salerno, costituita per rogito notar Vincenzo Sisto in data 11 marzo 1988, repertorio n. 18364, registro società n. 516/88 - Tribunale di Salerno - B.U.S.C. n. 4647;

9) società cooperativa «Edil-Labor - società cooperativa a responsabilità limitata» con sede in Battipaglia, costituita per rogito notar Guglielmo Barela in data 16 luglio 1984, repertorio n. 37442, registro società n. 754/84 - Tribunale di Salerno - B.U.S.C. n. 3759;

10) società cooperativa «Euro Ced già G.L.O. Service - società cooperativa a responsabilità limitata» con sede in Salerno, costituita per rogito notar Rosa Troiano in data 30 aprile 1987, repertorio n. 14485, registro società n. 1136/87 - Tribunale di Salerno - B.U.S.C. n. 4517;

11) società cooperativa «Europa 2000 - società cooperativa a responsabilità limitata» con sede in Salerno, costituita per rogito notar Raimondo Malinconico in data 30 novembre 1990, repertorio n. 24563 - registro società n. 326/91 - Tribunale di Salerno - B.U.S.C. n. 5218;

12) società cooperativa «Express Service - società cooperativa a responsabilità limitata» con sede in Salerno, costituita per rogito notar Bruno Parisi in data 7 marzo 1997, repertorio n. 19358 - registro società n. 173916/97 - Tribunale di Salerno - B.U.S.C. n. 6136;

13) società cooperativa «Fraternitas - società cooperativa a responsabilità limitata» con sede in Eboli, costituita per rogito notar Giuseppina Pessolano in data 15 luglio 1986, repertorio n. 4211 - registro società n. 1200/86 - Tribunale di Salerno - B.U.S.C. n. 4294;

14) società cooperativa «Get-Sem - società cooperativa a responsabilità limitata» con sede in Salerno, costituita per rogito notar Guglielmo Barela in data 13 maggio 1978, repertorio n. 17847 - registro società n. 334/78 - Tribunale di Salerno - B.U.S.C. n. 2354;

15) società cooperativa «Giovani 2000 - società cooperativa a responsabilità limitata» con sede in Salerno, costituita per rogito notar Giuseppe Cunzolo in data 4 dicembre 1986, repertorio n. 6543 - registro società n. 242/87 - Tribunale di Salerno - B.U.S.C. n. 4393;

16) società cooperativa «La Compagnia del Miele - società cooperativa a responsabilità limitata» con sede in Padula costituita per rogito notar Teodora Scarfò in data 22 dicembre 1992, repertorio n. 1219 - registro società n. 1996 - Tribunale di Sala Consilina - B.U.S.C. n. 5608;

17) società cooperativa «La Rinascita - società cooperativa a responsabilità limitata» con sede in Capaccio, costituita per rogito notar Pasquale Cammarano in data 6 agosto 1975, repertorio n. 9730 - registro società n. 49/76 - Tribunale di Salerno - B.U.S.C. n. 1854;

18) società cooperativa «La Senectude - società cooperativa a responsabilità limitata» con sede in Eboli, costituita per rogito notar Pietro Curzio in data 19 marzo 1990, repertorio n. 36418 - registro società n. 593/90 - Tribunale di Salerno - B.U.S.C. 5048;

19) società cooperativa «L'Approdo - società cooperativa a responsabilità limitata» con sede in Salerno, costituita per rogito notar Luisa D'Agostino in data 8 febbraio 1995, repertorio n. 96313 - registro società n. 28047 - Tribunale di Salerno - B.U.S.C. n. 889;

20) società cooperativa «Maria Santissima delle Grazie - società cooperativa a responsabilità limitata» con sede in Altavilla Silentina, costituita per rogito notar Gaspare Monaco in data 13 novembre 1972, repertorio n. 53741 - registro società n. 4966/6059 - Tribunale di Salerno - B.U.S.C. n. 1228;

21) società cooperativa «Modul-Graf - società cooperativa a responsabilità limitata» con sede in Battipaglia, costituita per rogito notar Sergio Barela in data 23 aprile 1986, repertorio n. 7864 - registro società n. 785/86 - Tribunale di Salerno - B.U.S.C. n. 4206;

22) società cooperativa «Santa Lucia - società cooperativa a responsabilità limitata» con sede in S. Egidio Montalbino, costituita per rogito notar Renato Maranca in data 5 dicembre 1978, repertorio n. 322615 - registro società n. 47/79 - Tribunale di Salerno - B.U.S.C. n. 2436;

23) società cooperativa «Sant'Alfonso 2 - società cooperativa a responsabilità limitata» con sede in Padula, costituita per rogito notar Teodora Scarfò in data 7 novembre 1991, repertorio n. 188 - registro società n. 1848 - Tribunale di Sala Consuma - B.U.S.C. n. 5422;

24) società cooperativa «Santanna 82 - società cooperativa a responsabilità limitata» con sede in Pontecagnano Faiano, costituita per rogito notar Guglielmo Barela in data 26 maggio 1982, repertorio n. 29154 - registro società n. 596/82 - Tribunale di Salerno - B.U.S.C. n. 3327;

25) società cooperativa «Selciatori e Posatori Sud - società cooperativa a responsabilità limitata» con sede in Sarno, costituita per rogito notar Ornella Del Gaudio in data 29 aprile 1998, repertorio n. 11429 - registro società n. 60760/98 - Tribunale di Salerno - B.U.S.C. n. 6454.

Salerno, 30 giugno 2004

Il dirigente: BIONDI

04A07707

DECRETO 7 luglio 2004.

Scioglimento della società cooperativa agricola «Alpi Apuane», in Massa.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI MASSA CARRARA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996, con il quale la Direzione generale della Cooperazione demanda alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione di provvedimenti di scioglimento, senza nomina di commissario liquidatore, della società cooperativa, ai sensi del sopracitato art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Considerato che la cooperativa dall'atto della sua costituzione ad oggi non ha mai approvato e depositato alcun bilancio di esercizio;

Considerata l'assoluta inattività dell'ente;

Visti i decreti ministeriali del 17 luglio 2003;

Preso atto di quanto disposto con delibera della commissione centrale per le cooperative del 15 maggio 2003;

Accertato che l'ente di cui trattasi si trova nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Decreta

lo scioglimento, in base al combinato disposto dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e delle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2 e 31 gennaio 1992, n. 59, art. 18, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, della sottoindicata società cooperativa:

1) società cooperativa agricola «Alpi Apuane» con sede nel comune di Massa, costituitasi in data 4 dicembre 1984, per rogito notaio Maneschi Luigi, registro società n. 4467/85 del tribunale di Massa; BUSC n. 589/208533.

Carrara, 7 luglio 2004

Il direttore provinciale: GALLINA

04A07655

DECRETO 9 luglio 2004

Scioglimento della società cooperativa «Blues Restaurant Cafè - Piccola società cooperativa» società cooperativa a responsabilità limitata, in Fabriano.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI ANCONA

Visto lart. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale 6 marzo 1996 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, direzione generale della Cooperazione che ha decentrato alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento d'ufficio di società cooperative, senza nomina di commissario liquidatore;

Vista la circolare n. 33 del 7 marzo 1996 di attuazione del predetto decreto;

Visto il verbale dell'ispezione ordinaria conclusa in data 20 maggio 2004 dal quale risulta che la società cooperativa sotto indicata trovasi nelle condizioni di cui al precitato art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il parere di massima espresso dalla commissione centrale per le cooperative nella riunione del 15 maggio 2003;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione, sottoscritta il 30 novembre 2001, registrata il 7 dicembre 2001 al n. 2134;

Decreta:

La società cooperativa sotto indicata è sciolta in base al combinato disposto dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e della legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2, senza nomina di commissario liquidatore:

«Blues Restaurant Cafè - Piccola società cooperativa» - società cooperativa a responsabilità limitata con sede nel comune di Fabriano (Ancona), costituita per rogito notaio dott. Rossella Polimeni di Camerino (Ancona) in data 4 dicembre 2001, repertorio n. 3522, registro imprese n. 02090990421 camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Ancona, BUSC n. 2936/301925.

Ancona, 9 luglio 2004

Il direttore provinciale: FORMENTINI

04A07580

DECRETO 15 luglio 2004.

Scioglimento della società cooperativa «ITMAR» a r.l., in San Bonifacio.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI VERONA

Visto l'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577;

Tenuto conto delle disposizioni dell'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Letto il verbale di revisione ordinaria del 30 gennaio 2004, relativo alla società cooperativa ITMAR, avente sede legale in San Bonifacio (Verona),via Borgoletto di Sopra, n. 31, nel quale l'ispettore incaricato delle indagini riferiva il mancato avvio degli accertamenti ispettivi, a causa della indisponibilità del legale rappresentante della citata società;

Preso atto del fatto che l'ultimo bilancio depositato dalla società cooperativa ITMAR risale all'anno 1999;

Considerato che, ai sensi dell'art. 2545-septiesdecies del codice civile, l'autorità di vigilanza, con provvedimento da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* e da iscriversi nel registro delle imprese, può sciogliere le società cooperative e gli enti mutualistici che non perseguono lo scopo mutualistico o non sono in grado di raggiungere gli scopi per cui sono stati costituiti o che per due anni consecutivi non hanno depositato il bilancio di esercizio o non hanno compiuto atti di gestione;

Tenuto conto del decreto direttoriale 6 marzo 1996 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con il quale si è disposto il decentramento alle direzioni provinciali del lavoro dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio, senza liquidatore, delle società cooperative, ex art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Richiamata la convenzione del 30 novembre 2001, sulla regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici, periferici e centrali, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive, relativa allo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione;

Visto il decreto 17 luglio 2003 del Ministero delle attività produttive, di determinazione del limite temporale dalla presentazione dell'ultimo bilancio e dell'importo minimo di bilancio per la nomina del commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio, ex art. 2544 del codice civile, oggi art. 2545-*septesdecies* del codice civile;

Preso atto del parere espresso dalla commissione centrale per le cooperative, nella seduta del 15 maggio 2003, nell'ottica della razionalizzazione e semplificazione delle procedure di scioglimento delle società cooperative e di sostituzione dei commissari liquidatore;

Visto l'art. 17, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 2001, n. 287;

Tenuto conto del decreto ministeriale n. 227 del 12 gennaio 1995, contenente il «Regolamento di attuazione degli articoli 2, 4 e 10 della legge 7 agosto 1990, n. 241»;

Considerato che la società sopra menzionata si trova nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, per avere omesso di depositare i bilanci, relativi agli esercizi 1999/2000/2001/2002, 2003 e 2004, nonché per non avere posto in essere alcun allo di gestione, successivamente al deposito del bilancio relativo all'esercizio 1998;

Ritenuto, pertanto, alla luce delle premesse sin qui riportate, di dovere procedere allo scioglimento della società cooperativa «ITMAR», codice fiscale n. 02876810231 ai sensi e per gli effetti dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Decreta:

La società cooperativa «ITMAR» a r.l., con sede legale in San Bonifacio (Verona), Borgoletto di Sopra n. 31, costituita in data 13 luglio 1998, con atto a rogito del notaio di Verona, dott. Fulvio Bibello, iscritta al n. 02876810231 del registro delle imprese della C.C.I.A.A. di Verona, è sciolta, per atto d'autorità, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, senza nomina di commissario liquidatore.

Avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso giurisdizionale al T.A.R. o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nel termine di sessanta e centoventi giorni, a decorrere dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto di scioglimento per atto d'autorità.

Verona, 15 luglio 2004

Il direttore provinciale: FESTA

04A07716

DECRETO 31 luglio 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Multiservizi Piccola società cooperativa a r.l.», in Bologna.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI BOLOGNA

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile come introdotto dall'art. 8 del decreto legislativo 6 del 17 gennaio 2003;

Visto l'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2;

Visto il decreto legislativo 3 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 175/2000;

Vista la convenzione sottoscritta in data 30 novembre 2001 dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto legislativo n. 220 del 2 agosto 2002;

Visto il decreto del direttore generale della Cooperazione del 6 marzo 1996 che decentra alle direzioni provinciali del lavoro - servizio politiche del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di commissario liquidatore delle società cooperative di cui siano stati accertati i presupposti indicati nell'art. 2544 del codice civile, primo comma ora novellato dal l° gennaio 2004 dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la relazione ispettiva del 29 novembre 2002 nella quale l'ispettore ha proposto lo scioglimento d'ufficio senza nomina di liquidatore della società cooperativa Multiservice piccola società cooperativa a r.l. con sede in Bologna;

Decreta

lo scioglimento senza far luogo a nomina del commissario liquidatore ai sensi e per gli effetti dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile come modificato dal decreto legislativo n. 6/2003, della società cooperativa «Multiservice piccola società cooperativa a r.l.», con sede in Bologna, costituita con rogito notaio dott.ssa Guglielmi Anna in data 15 dicembre 2000, Tribunale di Bologna, B.U.S.C. n. 4790/297084.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia, ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, 13 luglio 2004

Il direttore provinciale: CASALE

04A07717

PROVVEDIMENTO 6 luglio 2004.

Cancellazione dal registro delle imprese della società cooperativa «C.O.M.S.» a r.l., in San Benedetto del Tronto.

IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI ASCOLI PICENO

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6 «Riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative» che innovando gli articoli del codice civile introduce l'art. 2545-*octiesdecies* che recita «l'autorità di vigilanza dispone la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, per la conseguente cancellazione dal registro delle imprese, dell'elenco delle società coo-

perative e degli enti mutualistici in liquidazione ordinaria che non hanno depositato i bilanci di esercizio relativi agli ultimi cinque anni»;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista la nota n. 216399/F934/a del 30 novembre 2001 del Ministero delle attività produttive e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali circa il permanere presso le direzioni regionali e provinciali del lavoro delle relative competenze in materia di cooperazione;

Atteso che la sotto elencata società cooperativa è in liquidazione da oltre un quinquennio;

Vista la documentazione in possesso di questa direzione provinciale del lavoro e preso atto della visura camerale della sottoelencata società cooperativa, in liquidazione dalla quale risulta che la stessa non ha depositato i bilanci di esercizio relativi agli ultimi cinque anni;

Dispone

che la società cooperativa sottoelencata è cancellata dal registro delle imprese:

soc. coop. «C.O.M.S.» a r.l. con sede in San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno), costituita il 25 giugno 1977, numero R.E.A. 64753.

Entro il termine perentorio di giorni trenta dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, i creditori o chiunque abbia interesse, può presentare a questa direzione provinciale del lavoro formale e motivata domanda intesa a consentire la prosecuzione della liquidazione.

Trascorso il suddetto termine questa direzione provinciale del lavoro comunicherà alla conservatoria del registro delle imprese territorialmente competente, la società cooperativa sopra elencata al fine di provvedere alla cancellazione della stessa dal registro società.

Ascoli Piceno, 6 luglio 2004

Il dirigente: RICCI

04A07718

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 18 dicembre 2003.

Rifinanziamento in favore dell'Istituto nazionale per le malattie infettive «Lazzaro Spallanzani», assegnato con decreto del Ministro della sanità 16 aprile 2000.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto l'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni e integrazioni, che autorizza l'esecuzione di un programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di residenze sanitarie assistenziali per anziani e soggetti non autosufficienti per l'importo complessivo di 34.000 miliardi di lire;

Visto l'art. 4, comma 15, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, che dispone che gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, gli istituti zooprofilattici sperimentali, i policlinici universitari a gestione diretta e l'Istituto superiore di sanità possano essere ammessi direttamente a beneficiare delle risorse di cui all'art. 20 della citata legge n. 67/1988, a valere su una apposita quota di riserva determinata dal CIPE, su proposta del Ministro della sanità, previo parere della Conferenza Stato-regioni;

Vista la deliberazione CIPE del 6 maggio 1998, n. 52, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 168 del 21 luglio 1998, di approvazione del quadro programmatico per il completamento del suddetto programma di investimenti in sanità, nella quale viene riservata, agli enti di cui all'art. 4, comma 15, della citata legge n. 412/1991, la quota di lire 1.226.811.000.000;

Visto l'art. 4, lettera *b)*, della delibera CIPE del 6 agosto 1999, recante il «Regolamento concernente il riordino delle competenze del CIPE»;

Visto il decreto del Ministro della sanità del 18 aprile 2000 che assegna tra gli altri:

all'Istituto nazionale per le malattie infettive «Lazzaro Spallanzani» la somma complessiva di euro 2.943.804,31 (lire 5.700 milioni), per «completamento padiglione Baglivi, ristrutturazione RSA Aids, consolidamento Uffici di direzione;

Visto l'Accordo fra il Governo, le regioni e le province di Trento e Bolzano, sancito il 19 dicembre 2002, concernente la semplificazione delle procedure per l'attivazione dei programmi di investimento in sanità;

Vista la nota prot. n. 002131 del 16 giugno 2003 del suddetto Istituto, con la quale si comunica, in ragione di sopravvenute esigenze funzionali, il nuovo piano di utilizzo del finanziamento di euro 2.943.804,31 (lire 5.700 milioni), che prevede di realizzare la ristrutturazione di un complesso di sale polivalenti nell'edificio 2 B in sostituzione della ristrutturazione dell'edificio ad uso RSA per malati di AIDS ed esaminata la relativa documentazione;

Vista la nota prot. n. CS/000287 del 22 ottobre 2003, con la quale il citato Ente ha trasmesso la determinazione della regione Lazio n. D2446 del 26 settembre 2003 concernente il «Piano decennale in materia di edilizia sanitaria ex art. 20, legge n. 67/1988, finanziamento decreto Ministero della salute del 18 aprile 2000 - Istituto nazionale delle malattie infettive «Lazzaro Spallanzani» - Approvazione del nuovo piano di utilizzo del finanziamento e del relativo progetto esecutivo, per un importo complessivo di euro 2.943.804,32», nella quale si ritengono valide e coerenti con la programmazione regionale le argomentazioni riportate dall'Istituto Spallanzani relativamente alla sostituzione dell'intervento RSA con l'intervento per la ristrutturazione del complesso di sale polivalenti;

Considerato che l'Istituto «Lazzaro Spallanzani» è stato individuato come uno dei centri nosocomiali di

riferimento per il supporto clinico in risposta a episodi di bioterrorismo e di emergenze sanitarie di altra natura, di cui al punto 4.8 della seconda parte del Piano sanitario nazionale 2003-2005 approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 2003;

Decreta:

Art. 1.

Il finanziamento pari a euro 2.943.804,32, in premessa citato, assegnato con decreto del Ministro della sanità 18 aprile 2000 all'Istituto nazionale per le malattie infettive «Lazzaro Spallanzani», è revocato e riassegnato allo stesso Istituto per «completamento padiglione Baglivi; ristrutturazione complesso di sale polivalenti; consolidamento uffici di Direzione».

Art. 2.

Gli interventi verranno ammessi a finanziamento, su richiesta dell'Istituto nazionale per le malattie infettive «Lazzaro Spallanzani», con successivo atto, con le procedure previste nell'Accordo tra il Governo, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, sancito il 19 dicembre 2002, concernente la semplificazione delle procedure per l'attivazione dei programmi di investimento in sanità.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per l'acquisizione del prescritto visto e della conseguente registrazione.

Roma, 18 dicembre 2003

Il Ministro: SIRCHIA

Registrato alla Corte dei conti il 1º marzo 2004
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 262

04A07715

DECRETO 17 maggio 2004.

Produzione, acquisto e distribuzione di vaccini per la profilassi immunizzante obbligatoria degli animali e per interventi di emergenza.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SANITÀ VETERINARIA E DEGLI ALIMENTI

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche o integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Vista la legge 23 giugno 1970, n. 503, modificata dalla legge 11 marzo 1974, n. 101;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, in particolare l'art. 7;

Vista la decisione del Consiglio 90/424/CEE del 26 giugno 1990 relativa a talune spese del settore veterinario;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, di attuazione delle direttive n. 81/851/CEE, n. 81/852/CEE, n. 87/20/CEE e n. 90/676/CEE relative ai medicinali veterinari;

Visto il decreto 7 luglio 1992 per la produzione, acquisto e distribuzione di antigene e vaccino per la profilassi immunizzante obbligatoria degli animali e per gli interventi di emergenza;

Visto il decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, testo unico delle disposizioni in materia di appalti pubblici e forniture in attuazione delle direttive 77/62/CEE, 80/767/CEE e 88/295/CEE;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche, recante norme sul riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto legislativo 4 febbraio 1993, n. 66, attuativo della direttiva 90/677/CEE e n. 92/18/CEE in materia di medicinali veterinari e disposizioni complementari per i medicinali ad azione immunologica;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270, relativo al riordino degli istituti zooprofilattici sperimentali a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *h)*, della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1996, n. 363, concernente il regolamento di attuazione della direttiva 91/685/CEE recante modifica della direttiva 80/217/CEE che stabilisce misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica;

Considerato che le spese per l'acquisto e l'approvvigionamento dei prodotti immunizzanti gravano, per il corrente esercizio finanziario, sul capitolo 4121 del bilancio del Ministero della salute;

Considerato che al fine di assicurare un uniforme e tempestivo approvvigionamento delle quantità necessarie di vaccini o antigeni, occorre stabilire le quantità di vaccini e antigeni che dovranno essere prodotte dagli Istituti zooprofilattici sperimentali incaricati;

Decreta:

Art. 1.

Le regioni e province autonome, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 7 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, provvedono all'acquisto e alla distribuzione dei vaccini occorrenti per gli interventi di profilassi obbligatoria nei confronti delle malattie infettive e diffusive degli animali con i fondi alle medesime assegnati sul Fondo sanitario nazionale — cap. 2700 del Ministero del tesoro — esercizio finanziario 2004.

A tale scopo, a prescindere dalle scorte di cui al successivo art. 2, le regioni e province autonome, nei casi in cui sia necessario ricorrere all'approvvigionamento di vaccini prodotti dagli istituti zooprofilattici sperimentali, possono provvedere alla stipula di contratti d'acquisto con gli stessi definendo il numero di dosi necessarie e i tempi di consegna delle stesse.

Art. 2.

Per far fronte a situazioni di emergenza il Ministero della salute costituisce, ai sensi della legge 23 dicembre 1978, n. 833, scorte di vaccino.

L'onere derivante dall'acquisto delle scorte di vaccini e di antigeni grava sul capitolo 4121 del bilancio del Ministero della salute per l'anno 2004.

Art. 3.

Le modalità di produzione, di conservazione e di eventuale trasformazione dei singoli prodotti immunizzanti nonché i prezzi di cessione per unità di prodotto sono specificati negli articoli che seguono.

Art. 4.

È incaricato della produzione di vaccino contro la peste suina classica l'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Umbria e delle Marche con sede in Perugia, per un numero complessivo di 220.719 dosi che dovranno essere pronte alle date indicate nel contratto di acquisto stipulato dal Ministero della salute.

Detto quantitativo di vaccino verrà ottenuto trasformando 220.719 dosi di antigene virale già acquistato dal Ministero della salute nel 2002.

Il prezzo di trasformazione dell'antigene in vaccino è fissato in 0,12 euro per dose oltre IVA.

Art. 5.

È incaricato della produzione di antigene virale per ottenere in tempi brevi vaccino contro la peste suina classica l'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Umbria e delle Marche, con sede in Perugia, per un numero complessivo di 430.575 dosi che dovranno essere pronte alle date indicate nel relativo contratto di acquisto stipulato dal Ministero della salute.

Il prezzo di cessione del prodotto è fissato in 0,18 euro per dose oltre IVA.

Art. 6.

L'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Umbria e delle Marche, produttore dell'antigene e del vaccino contro la peste suina classica di cui al presente decreto, per quanto concerne la preparazione, i controlli di efficacia, di innocuità e di sterilità nonché il confezionamento e la conservazione dei singoli prodotti immunizzanti deve attenersi al relativo capitolato tecnico allegato al decreto ministeriale 7 luglio 1992 relativo alla produzione, acquisto e distribuzione di vaccini e antigeni per la profilassi immunizzante obbligatoria degli animali.

Per l'aggiornamento del capitolato tecnico e l'allestimento di eventuali prodotti immunizzanti, diversi da quelli sopra indicati, di cui si renda necessario l'approvvigionamento, sarà cura del Ministero della salute impartire all'Istituto produttore le necessarie disposizioni.

Art. 7.

I prezzi di cessione dei prodotti immunizzanti di cui agli articoli precedenti si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2004.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 maggio 2004

Il direttore generale: MARABELLI

04A07880

ORDINANZA 2 aprile 2004.

Febbre catarrale degli ovini (Blue tongue) - Norme relative alla vaccinazione, agli indennizzi e alla movimentazione degli animali vaccinati.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 320/1954, recante il regolamento di polizia veterinaria;

Vista la legge 2 giugno 1988, n. 218;

Visto il decreto 20 luglio 1988, n. 298, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la direttiva 2000/75/CE del Consiglio del 20 novembre 2000 che stabilisce disposizioni specifiche di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini, recepita con decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 225, relativo alle misure di lotta e di eradicazione del morbo della «lingua blu» degli ovini;

Vista la decisione 2003/828/CE del 25 novembre 2003 che istituisce zone di protezione e di sorveglianza per la febbre catarrale degli ovini;

Vista la decisione 2004/34/CE della Commissione del 6 gennaio 2004 che modifica la decisione 2003/828/CE per quanto riguarda i movimenti di animali vaccinati in uscita dalle zone di protezione;

Vista l'ordinanza del Ministro della sanità 11 maggio 2001 concernente misure urgenti di profilassi vaccinale obbligatoria contro la febbre catarrale degli ovini (Blue tongue) nonché le correlate disposizioni emanate con provvedimenti del direttore generale della sanità veterinaria e degli alimenti del Ministero della salute prot. n. 608/BT/483 del 7 gennaio 2003, e successive modifiche, prot. 608/BT/3836 del 14 ottobre 2003 circa l'impiego dei sierotipi 2, 4, 9 e 16 nella campagna di vaccinazione 2004, prot. 608/BT/4663 del 15 dicembre 2003 relativa alla movimentazione degli animali vaccinati e prot. DGVA-VIII-2601-P I.8.d./18 del 5 febbraio 2004 relativo all'impiego dei sierotipi vaccinali nei territori sottoposti ad obbligo di vaccinazione;

Visto il Piano di sorveglianza ed eradicazione della febbre catarrale degli ovini presentato dall'Italia alla Commissione europea, approvato con decisione della Commissione 2003/849/CE del 28 novembre 2003;

Visto il parere favorevole reso dal Consiglio superiore della sanità nella seduta del 5 dicembre 2003 in ordine all'impiego del vaccino polivalente nella composizione 2, 9, 4, e 16 dei sierotipi vaccinali;

Tenuto conto che la normativa comunitaria relativa alle misure di lotta contro la blue tongue prevede la possibilità di movimentazione degli animali vaccinati nell'ambito di un'apposita campagna di vaccinazione nei confronti della malattia;

Ordina:

Art. 1.

1. Nell'ambito della campagna di vaccinazione per la febbre catarrale degli ovini relativa all'anno 2004 tutti i ruminanti allevati nei territori delle regioni e delle province autonome individuati nell'allegato 1 della decisione 2004/34/CE della Commissione del 6 gennaio 2004, devono essere sottoposti a vaccinazione entro il 30 aprile 2004.

2. In deroga al comma 1, sulla base dei risultati della sorveglianza entomologica, delle condizioni climatiche e delle condizioni fisiologiche degli animali, le regioni e le province autonome possono concedere una proroga nell'attuazione della campagna di vaccinazione 2004 non eccedente in ogni caso la data del 31 maggio 2004.

Art. 2.

1. Nell'ambito della campagna di vaccinazione per la febbre catarrale degli ovini relativa all'anno 2005 tutti i ruminanti allevati nei territori delle regioni e delle province individuati dal Ministero della salute con apposito provvedimento dirigenziale sulla base delle evidenze epidemiologiche, devono essere sottoposti a vaccinazione nei confronti della febbre catarrale degli ovini inderogabilmente nel periodo compreso tra il 1º dicembre 2004 e il 30 aprile 2005. Con il medesimo provvedimento, da emanarsi entro il 30 settembre 2004, sono stabiliti criteri e modalità di effettuazione della campagna di vaccinazione.

Art. 3.

1. Oltre agli indennizzi per gli animali abbattuti nei focolai accertati di febbre catarrale degli ovini, agli aventi diritto spettano gli indennizzi per eventuali aborti o mortalità determinati dalla profilassi immunizzante nei confronti della febbre catarrale degli ovini rilevate, previa verifica con gli allevatori interessati, ed attestate dagli assessorati regionali competenti.

2. Gli indennizzi previsti al comma 1, gravano sulla quota a destinazione vincolata del Fondo sanitario nazionale, per la parte afferente alla profilassi delle malattie infettive e diffusive degli animali, ai sensi della legge 2 giugno 1988, n. 218.

Art. 4.

1. Agli aventi diritto spettano gli indennizzi per i danni indiretti determinati dalla profilassi immunizzante nei confronti della febbre catarrale degli ovini rilevate ed attestate dagli assessorati regionali competenti per le seguenti fattispecie: calo della produzione del latte, sia in termini qualitativi che quantitativi, ridotta inseminabilità o fecondabilità; atassia, alterazioni a carico del vello con distacco di parti dello stesso. Agli allevatori sono altresì riconosciuti indennizzi per il blocco della movimentazione dei ruminanti a seguito dei provvedimenti emessi dalla autorità sanitaria competente per aree diverse da quelle individuate nei provvedimenti di cui all'art. 1, comma 1 ed all'art. 2, comma 1.

2. Gli indennizzi sono corrisposti dalle regioni competenti per territorio nei limiti delle risorse finanziarie trasferite dal Ministero delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, a valere sulle disponibilità di cui all'apposito capitolo derivante da quelle di cui alla legge n. 499/1999. Nel medesimo provvedimento sono determinati criteri e modalità di calcolo ed erogazione degli indennizzi avuto riguardo anche agli elementi di valutazione fatti pervenire dall'Associazione italiana degli allevatori.

Art. 5.

1. Gli animali delle specie sensibili possono essere movimentati dalle zone di protezione e di sorveglianza qualora siano stati vaccinati da almeno un mese ed a condizione che il vaccino utilizzato copra tutti i sierotipi presenti nell'area di origine.

Roma, 2 aprile 2004

Il Ministro della salute
SIRCHIA

Il Ministro delle politiche agricole e forestali
ALEMANNO

Registrato alla Corte dei conti il 21 luglio 2004
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 75

04A07879

ORDINANZA 10 giugno 2004.

Febbre catarrale degli ovini (Blue tongue) - Norme relative alla vaccinazione e movimentazione degli animali sensibili.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 320/1954 recante il regolamento di polizia veterinaria;

Vista la legge 2 giugno 1988, n. 218;

Visto il decreto 20 luglio 1988, n. 298, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la direttiva 2000/75/CE del Consiglio del 20 novembre 2000 che stabilisce disposizioni specifiche di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini, recepita con decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 225, relativo alle misure di lotta e di eradicazione del morbo della «lingua blu» degli ovini;

Vista la decisione 2003/828/CE del 25 novembre 2003 che istituisce zone di protezione e di sorveglianza per la febbre catarrale degli ovini;

Vista la decisione 2004/34/CE della Commissione del 6 gennaio 2004 che modifica la decisione 2003/828/CE per quanto riguarda i movimenti di animali vaccinati in uscita dalle zone di protezione;

Vista l'ordinanza del Ministero della sanità 11 maggio 2001 concernente misure urgenti di profilassi vaccinale disposizioni emanate con provvedimenti del direttore generale della sanità veterinaria e degli alimenti del Ministero della salute, prot. n. 608/BT/483 del 7 gennaio 2003, e successive modifiche, prot. 608/BT/3836 del 14 ottobre 2003 circa l'impiego dei sierotipi 2, 4, 9 e 16 nella campagna di vaccinazione 2004, prot. 608/BT/4663 del 15 dicembre 2003 relativa alla movimentazione degli animali vaccinati e prot. DGVA-VIII-2601-P I.8.d./18 del 5 febbraio 2004 relativo all'impiego dei sierotipi vaccinali nei territori sottoposti ad obbligo di vaccinazione;

Visto il piano di sorveglianza ed eradicazione della febbre catarrale degli ovini presentato dall'Italia alla Commissione europea, approvato con decisione della Commissione 2003/849/CE del 28 novembre 2003;

Visto il parere favorevole reso dal Consiglio superiore della sanità nella seduta del 5 dicembre 2003 in ordine all'impiego del vaccino polivalente nella composizione 2, 9, 4, e 16 dei sierotipi vaccinali;

Vista l'ordinanza 2 aprile 2004 del Ministro della salute di concerto con il Ministro per le politiche agricole concernente la campagna di vaccinazione contro la febbre catarrale degli ovini;

Visto il documento del tavolo tecnico tra regioni e Ministero protocollo 263132/50.03.61 in data 25 maggio 2004 nel quale vengono fissate specifiche disposizioni per lo spostamento di animali sensibili alla Blue Tongue tra le regioni limitatamente agli animali da macello;

Ritenuto necessario procedere alla integrazione dell'ordinanza 2 aprile 2004 del Ministro della salute di concerto con il Ministro per le politiche agricole concernente la campagna di vaccinazione contro la febbre catarrale degli ovini;

Ordina:

Art. 1.

1. È consentita la movimentazione degli animali sensibili non vaccinati, destinati direttamente alla macellazione provenienti dalle regioni soggette a restrizione, verso tutto il territorio nazionale a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni:

a) sia dato adeguato preavviso al Servizio veterinario di destinazione almeno 48 ore prima dell'invio della partita;

b) sia stata effettuata per gli ovi-caprini una visita clinica da parte del veterinario ufficiale prima del carico con esito favorevole;

c) gli animali siano inviati all'impianto di macellazione di destino sotto vincolo sanitario.

L'arrivo a destino della partita deve essere verificato da parte del veterinario ufficiale della ASL di arrivo e l'avvenuta macellazione annotata in calce sul documento di accompagnamento della partita stessa e successivamente trasmesso ai servizi veterinari della ASL di origine:

a) il trasferimento degli animali nelle zone di restrizione deve avvenire nelle ore diurne, ove non possibile gli stessi siano sottoposti a trattamento antiparassitario.

2. In riferimento alla movimentazione degli animali di cui al comma 1 le regioni indenni, previa comunicazione, possono vietare, con provvedimento motivato l'inoltro di partite di animali sensibili verso stabilimenti di macellazione.

3. La movimentazione di animali sensibili previste al comma 1 non è consentita per gli animali non vaccinati provenienti da territori epidemiologicamente sconosciuti e/o da territori in cui si ha evidenza di circolazione virale negli ultimi 60 giorni.

4. In deroga al comma 3, fino al 31 luglio 2004, è consentita la movimentazione di animali sensibili non vaccinati, da aziende situate nelle zone di protezione, esclusivamente verso il macello più vicino situato all'interno della stessa AUSL; in mancanza di macello gli animali possono essere inviati a quello più vicino all'interno della stessa provincia o regione a condizione che:

a) l'autorità veterinaria competente rilasci apposita autorizzazione;

b) il trasferimento avvenga nelle ore diurne e gli animali siano macellati nello stesso giorno di arrivo;

c) il veterinario competente per il macello annota sul modello 4 l'avvenuta macellazione.

La presente ordinanza sarà inviata alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 10 giugno 2004

Il Ministro della salute
SIRCHIA

Il Ministro delle politiche agricole e forestali
ALEMANNO

Registrato alla Corte dei conti il 21 luglio 2004
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 76

04A07878

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 15 luglio 2004.

Autorizzazione alla società «CAF Imprese Roma s.r.l.», in Roma, ad esercitare l'attività di assistenza fiscale alle imprese, ai sensi dell'art. 7, comma 4, del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164.

IL DIRETTORE REGIONALE DEL LAZIO

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento;

Dispone:

La società «CAF Imprese Roma s.r.l.», con sede in Roma, via Andrea Noale n. 206, è autorizzata all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale alle imprese (art. 34, comma 1 e comma 3, lettera *a)*, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241), e ad utilizzare la parola CAF dopo l'avvenuta iscrizione nell'albo dei centri di assistenza fiscale alle imprese (art. 9 del decreto del Ministero delle finanze del 31 maggio 1999, n. 164).

Motivazioni.

Il presente atto dispone l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale alle imprese alla società sopra denominata e legalmente rappresentata dal presidente sig. Cenci Stefano che, in data 28 maggio 2004, ha presentato apposita istanza ai sensi dell'art. 32, comma 1, lettera *b)* del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Dalla documentazione prodotta risulta che:

1) il capitale sociale del «CAF Imprese Roma s.r.l.» è stato interamente sottoscritto e versato dai soci: Unione degli industriali di Roma, Associazione dei costruttori edili di Roma e provincia - ACER, Associazione fra le aziende grafiche cartotecniche e trasformatrici di Roma e provincia, Assistal - Associazione nazionale costruttori di impianti - sezione centro, come risulta dalle ricevute di versamento presentate, per un totale di € 90.000,00;

2) è stata stipulata con la compagnia di assicurazioni Zurigo la polizza n. 579A2836 con massimale di € 1.100.000,00;

3) Sono state allegate le dichiarazioni concernenti il possesso dei requisiti richiesti dalla normativa da parte del responsabile dell'assistenza fiscale e dei componenti il consiglio di amministrazione, nonché la relazione tecnica sulla capacità operativa del CAF.

Copia del presente atto viene inviata alla Direzione centrale gestione tributi dell'Agenzia delle entrate per l'iscrizione all'albo dei centri di assistenza fiscale per le imprese.

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Riferimenti normativi.

Disposizioni relative all'attribuzione delle funzioni alle agenzie fiscali: art. 3, comma 1, del decreto ministeriale del 28 dicembre 2000.

Disposizioni relative all'attribuzione delle funzioni alle direzioni regionali: decreto del direttore del Dipartimento delle entrate del 12 luglio 1999.

Disposizioni relative alla disciplina dei centri di assistenza fiscale: art. 32, comma 1, lettera *b)* del decreto legislativo del 9 luglio 1997, n. 241, modificato dal decreto legislativo del 28 dicembre 1998, n. 490.

Disposizioni relative ai requisiti soggettivi: art. 33 del decreto legislativo del 9 luglio 1997, n. 241, modificato dal decreto legislativo del 28 dicembre 1998, n. 490.

Regolamento recante norme per l'assistenza fiscale: articoli 5, 6, 7 e 8 del decreto ministeriale del 31 maggio 1999, n. 164.

Roma, 15 luglio 2004

Il direttore regionale: DI IORIO

04A07523

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA SALUTE

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Cynt»

Estratto decreto n. 219 del 23 aprile 2004

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Eli Lilly Italia S.p.a., con sede in via Gramsci, 731/733, Sesto Fiorentino, Firenze, con codice fiscale n. 00426150488:

Medicinale: CYNT.

Confezioni:

A.I.C. n. 034175012 - «0,2 mg compresse rivestite con film» 28 compresse;

A.I.C. n. 034175024 - «0,3 mg compresse rivestite con film» 28 compresse;

A.I.C. n. 034175036 - «0,4 mg compresse rivestite con film» 28 compresse;

A.I.C. n. 034175048 - «0,2 mg compresse rivestite con film» 98 compresse;

A.I.C. n. 034175051 - «0,3 mg compresse rivestite con film» 98 compresse;

A.I.C. n. 034175063 - «0,4 mg compresse rivestite con film» 98 compresse.

È ora trasferita alla società: Solvay Pharma S.p.a., con sede in via della Libertà, 30, Grugliasco, Torino, con codice fiscale n. 05075810019.

I lotti del medicinale, già prodotti a nome del vecchio titolare, possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente decreto ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A07508

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Nizax»

Estratto decreto n. 292 del 21 giugno 2004

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Eli Lilly Italia S.p.a., con sede in via Gramsci, 731/733, Sesto Fiorentino, Firenze, con codice fiscale n. 00426150488.

Medicinale: NIZAX.

Confezioni:

A.I.C. n. 026616019 - «150 mg capsule rigide» 20 capsule;

A.I.C. n. 026616021 - «300 mg capsule rigide» 10 capsule;

A.I.C. n. 026616033 - «100 mg/4 ml soluzione per infusione endovenosa» 5 fiale 4 ml;

A.I.C. n. 026616045 - «150 mg/6 ml soluzione per infusione endovenosa» 5 fiale (sospesa);

A.I.C. n. 026616058 - «300 mg/12 ml soluzione per infusione endovenosa» 5 fiale 12 ml,

è ora trasferita alla società: Teofarma S.r.l., con sede in via Fratelli Cervi, 8, Valle Salimbene, Pavia, con codice fiscale n. 01423300183.

I lotti del medicinale, già prodotti a nome del vecchio titolare, possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente decreto ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A07512

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Amoxillin»

Estratto decreto n. 294 del 21 giugno 2004

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Esseti Farmaceutici S.p.a., con sede in via dei Mille, 40, Napoli, con codice fiscale n. 01172090639.

Medicinale: AMOXILLIN.

Confezioni:

A.I.C. n. 023506025 - 12 capsule 500 mg;

A.I.C. n. 023506088 - 12 compresse 1 g;

A.I.C. n. 023506090 - 1 flac. granulato sospensione estemp. 60 g 10%,

è ora trasferita alla società: Benedetti S.p.a., con sede in vicolo De' Bacchettoni, 3, Pistoia, con codice fiscale n. 00761810506.

I lotti del medicinale, già prodotti a nome del vecchio titolare, possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente decreto ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A07509

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Antireumina»

Estratto decreto n. 295 del 21 giugno 2004

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Kedrion S.p.a., con sede in località Ai Conti - frazione Castelvecchio Pascoli, Barga, Lucca, con codice fiscale n. 01779530466.

Medicinale: ANTIREUMINA.

Confezioni:

A.I.C. n. 004172021 - 10 compresse;

A.I.C. n. 004172033 - «compresse effervescenti» 10 compresse effervescenti (sospesa),

è ora trasferita alla società: Teofarma S.r.l., con sede in via Fratelli Cervi, 8, Valle Salimbene, Pavia, con codice fiscale n. 01423300183.

I lotti del medicinale, già prodotti a nome del vecchio titolare, possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente decreto ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A07511

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Tiocolchicoside Finmedical».

Estratto decreto n. 298 del 21 giugno 2004

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Finmedical S.r.l., con sede in Vicolo De' Bacchettoni, 1/a, Pistoia, con codice fiscale n. 01056750472.

Medicinale: TIOCOLCHICOSIDE FINMEDICAL.

Confezione A.I.C. n. 035484017 - «2 mg/ml soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 6 fiale da 2 ml,

è ora trasferita alla società: Pliva Pharma S.p.a., con sede in via Tranquillo Cremona, 10, Cinisello Balsamo, Milano, con codice fiscale n. 03227750969.

Con conseguente variazione della denominazione in:

TICATHION.

I lotti del medicinale, già prodotti a nome del vecchio titolare, possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente decreto ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A07510

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Cleniderm»

Estratto decreto n. 288 del 21 giugno 2004

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Chiesi Farmaceutici S.p.a., con sede in via Palermo, 26/A, Parma, con codice fiscale n. 01513360345.

Medicinale: CLENIDERM.

Confezione:

A.I.C. n. 022975039 - Crema 30 g 0,025 %;

A.I.C. n. 022975092 - Unguento 30 g 0,025 %.

È ora trasferita alla società: Doc Generici S.r.l., con sede in via Manuzio, 7, Milano, con codice fiscale n. 11845960159.

I lotti del medicinale, già prodotti a nome del vecchio titolare, possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente decreto ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A07515

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Clenigen»

Estratto decreto n. 289 del 21 giugno 2004

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Chiesi Farmaceutici S.p.a., con sede in via Palermo, 26/A, Parma, con codice fiscale n. 01513360345.

Medicinale: CLENIGEN.

Confezione:

A.I.C. n. 023632019 - Crema dermatologica 30 g;

A.I.C. n. 023632021 - «Oto» gocce 10 ml.

È ora trasferita alla società: Doc Generici S.r.l., con sede in via Manuzio, 7, Milano, con codice fiscale n. 11845960159.

I lotti del medicinale, già prodotti a nome del vecchio titolare, possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente decreto ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A07516

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Abex»

Estratto decreto n. 290 del 21 giugno 2004

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Euroderm OTC S.p.a., con sede in piazzale Aquileia, 8, Milano, con codice fiscale n. 03359850967.

Medicinale: ABEX.

Confezione A.I.C. n. 026465017 - 30 compresse (sospesa).

È ora trasferita alla società: Gloria Med Pharma S.r.l., con sede in via Alessandro Volta, 54, Como, con codice fiscale n. 02767640135.

I lotti del medicinale, già prodotti a nome del vecchio titolare, possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente decreto ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A07514

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Macovan»

Estratto decreto n. 291 del 21 giugno 2004

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società D.R. Drug Research S.r.l., con sede in via Turati, 3, Erba, Como, con codice fiscale n. 09575490157.

Medicinale: MACOVAN.

Confezione:

A.I.C. n. 033114024 - «500 mg capsule rigide» 8 capsule rigide;

A.I.C. n. 033114036 - «250 mg/5 ml granulato per sospensione orale» flacone da 100 ml a sospensione ricostituita;

A.I.C. n. 033114048 - «750 mg compresse a rilascio modificato» 6 compresse;

A.I.C. n. 033114051 - «750 mg compresse a rilascio modificato» 12 compresse.

È ora trasferita alla società: Depo-Farma S.r.l., con sede in via Guindazzi coop. ala n. 44/54, Pollena Trocchia, Napoli, con codice fiscale n. 02784481216.

I lotti del medicinale, già prodotti a nome del vecchio titolare, possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente decreto ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A07519

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Anecodal»

Estratto decreto n. 293 del 21 giugno 2004

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Robin S.r.l., con sede in piazzale Durante Francesco, 11, Milano, con codice fiscale n. 06013710154.

Medicinale: ANECODAL.

Confezione:

A.I.C. n. 028901015 - 20 compresse 200 mg (sospesa);

A.I.C. n. 028901027 - 20 bustine 200 mg (sospesa);

A.I.C. n. 028901039 - sospensione 20 mg/ml 200 ml (sospesa).

È ora trasferita alla società: Dompè Farmaceutici S.p.a., con sede in via San Martino, 12, 12/A - Milano, con codice fiscale n. 00791570153.

I lotti del medicinale, già prodotti a nome del vecchio titolare, possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente decreto ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A07517

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Mogustil»

Estratto decreto n. 296 del 21 giugno 2004

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Roche S.p.a., con sede in piazza Durante, 11, Milano, con codice fiscale n. 00747170157.

Medicinale: MOGUSTIL.

Confezione:

A.I.C. n. 028897015 - 20 compresse 200 mg (sospesa);

A.I.C. n. 028897027 - Sosp. 20 mg/ml 200 mg (sospesa);

A.I.C. n. 028897039 - 20 bustine 200 mg (sospesa).

È ora trasferita alla società: Dompè Farmaceutici S.p.a., con sede in via San Martino, 12, 12/A - Milano, con codice fiscale n. 00791570153.

I lotti del medicinale, già prodotti a nome del vecchio titolare, possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente decreto ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A07518

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Salonpas»

Estratto decreto n. 297 del 21 giugno 2004

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Euroderm OTC S.p.a., con sede in piazzale Aquileja, 8, Milano, con codice fiscale n. 03359850967.

Medicinale: SALONPAS.

Confezioni:

A.I.C. n. 022511190 - «cerotti medicati» 10 cerotti piccoli;

A.I.C. n. 022511202- «cerotti medicati» 2 cerotti larghi;

A.I.C. n. 022511214 - «soluzione cutanea» contenitore sotto pressione 120 ml con valvola spray;

A.I.C. n. 022511226 - «soluzione cutanea» contenitore sotto pressione 80 ml con valvola spray.

È ora trasferita alla società: Avantgarde S.p.a., con sede in via Treviso, 4, Pomezia, Roma, con codice fiscale n. 03724830587.

I lotti del medicinale, già prodotti a nome del vecchio titolare, possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente decreto ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A07513

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Gentacort»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 688 del 9 luglio 2004

Società Novartis Farma S.p.a. - Largo Umberto Boccioni, 1 - 21040 Origgio (Varese).

Specialità medicinale: GENTACORT.

Collirio 5 ml - A.I.C. n. 028723017/

«0,1% + 0,3% unguento oftalmico» tubo 4 g - A.I.C. n. 028723029.

Oggetto provvedimento di modifica: richiesta prolungamento smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità medicinale Gentacort, collirio 5 ml - A.I.C. n. 028723017, Gentacort, «0,1 % + 0,3 % unguento oftalmico» tubo 4 g - A.I.C. n. 028723029, prodotti anteriormente al 29 gennaio 2003, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 614 del 23 dicembre 2002, possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata sulle confezioni.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A07520

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Aximad»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 689 del 9 luglio 2004

Società Pulitzer Italiana S.r.l. - via Tiburtina, 1004 - 00156 Roma.

Specialità medicinale: AXIMAD.

«1 g polvere e solvente per soluzione iniettabile» I.M. 1 flac. 1 g + 1 fiala solv. - A.I.C. n. 035228028.

Oggetto provvedimento di modifica: richiesta prolungamento smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità medicinale Aximad, «1g di polvere e solvente per soluzione iniettabile» I.M. 1 flac. 1 g + 1 fiala solv. - A.I.C. n. 035228028, prodotti anteriormente al 29 gennaio 2003, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 612 del 23 dicembre 2002, possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata sulle confezioni.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A07521

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Rolpon dog»

Decreto n. 87 del 13 luglio 2004

Specialità medicinale per uso veterinario ROLPON DOG shampoo antiparassitario per cani.

Titolare A.I.C.: Cofarm S.r.l. con sede legale in Sanremo (Imperia), via Matteotti, 12 - codice fiscale n. 00761030089.

Produttore: Officina Pharmac Italia S.r.l. con sede in Rozzano (Milano), viale Umbria, 55/57.

Confezioni e numeri di A.I.C.: flacone da 250 ml - A.I.C. numero 103636015.

Composizione: 100 g di prodotto contengono:

principi attivi: permetrina tecnica 93% (Cis-Trans 25/75) 1,2 g, tetrametrina tecnica 92% 0,2 g, piperonil butossido ultra 90% 2,0 g;

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquista agli atti.

Specie di destinazione: cane.

Indicazioni terapeutiche: è uno shampoo indicato come disinfestante del cane da acari, zecche, pulci, pidocchi.

Validità: 24 mesi in confezione integra e correttamente conservata.

Regime di dispensazione: la vendita non è riservata esclusivamente alle farmacie e non è sottoposta all'obbligo di ricetta medico-veterinaria.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A07706

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Diluente per vaccini Nobilis Marek congelati».

Provvedimento n. 136 del 13 luglio 2004

Specialità medicinale per uso veterinario DILUENTE PER VACCINI NOBILIS MAREK CONGELATI diluente per la ricostituzione dei vaccini congelati Intervet contro la malattia di Marek dei polli.

Confezioni:

1 flacone da 200 ml - A.I.C. n. 102395023;

1 flacone da 400 ml - A.I.C. n. 102395035;

1 flacone da 800 ml - A.I.C. n. 102395047.

Titolare: Intervet International B.V. con sede in Boxmeer (Olanda) rappresentata in Italia dalla Intervet Itali S.r.l. con sede in Peschiera Borromeo (Milano), via Walter Tobagi, 7 - codice fiscale n. 01148870155.

Oggetto del provvedimento: richiesta nuova confezione.

Si autorizza, per la specialità medicinale indicata in oggetto, l'immissione in commercio della seguente nuova confezione:

sacca collassabile in PET da 800 ml - A.I.C. n. 102395050.

La validità per la nuova confezione è di 54 mesi.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A07703

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Sentinel»

Provvedimento n. 135 del 12 luglio 2004

Specialità medicinale per uso veterinario SENTINEL nelle confezioni 6 cpr da 2,3/46 mg, da 5,75/115 mg, da 11,5/230 mg, 23/460 mg, 8 cpr da 2,3/46 mg, da 5,75/115 mg, da 11,5/230 mg, 23/460 mg - A.I.C. n. 102569.

Titolare A.I.C.: Novartis Animal Health S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Origgio (Varese), largo Boccioni, 1 - codice fiscale n. 02384400129.

Oggetto: richiesta aggiunta di un sito produttivo del prodotto finito.

È autorizzata la produzione del prodotto finito, per la specialità medicinale in oggetto, anche presso il sito produttivo Novartis Santé Animale S.A. - Huningue - France e conseguente variazione delle dimensioni del lotto standard.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza posta in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A07704

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Drontal Plus»

Provvedimento n. 142 del 16 luglio 2004

Specialità medicinale per uso veterinario DRONTAL PLUS compresse, antielmintico polivalente per cani.

Confezioni:

scatola da 2 compresse - A.I.C. n. 100404019;

scatola da 6 compresse - A.I.C. n. 100404021;

scatola da 20 compresse - A.I.C. n. 100404033;

scatola da 100 compresse - A.I.C. n. 100404045.

Titolare A.I.C.: Bayer S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, viale Certosa, 130 - codice fiscale n. 05849130157.

Oggetto del provvedimento: richiesta modifica regime di dispensazione.

Si autorizza, per la specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto, la variazione del regime di dispensazione da: «da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in copia semplice ripetibile» a: «la vendita non è sottoposta all'obbligo di ricetta medico-veterinaria.».

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A07702

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Drontal»

Provvedimento n. 143 del 16 luglio 2004

Specialità medicinale per uso veterinario DRONTAL compresse per gatti.

Confezioni:

scatola da 2 compresse - A.I.C. numero 100315011;

scatola da 6 compresse - A.I.C. numero 100315023;

scatola da 20 compresse - A.I.C. numero 100315035.

Titolare A.l.C.: Bayer S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, viale Certosa, 130 - codice fiscale n. 05849130157.

Oggetto del provvedimento: richiesta modifica regime di dispensazione.

Si autorizza, per la specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto, la variazione del regime di dispensazione da: «da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in copia semplice ripetibile» a: «la vendita non è sottoposta all'obbligo di ricetta medico-veterinaria.».

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A07701

Procedura di mutuo riconoscimento della specialità medicinale per uso veterinario «Pluset»

Decreto n. 88 del 13 luglio 2004

Procedura di mutuo riconoscimento n. IT/V/0117/001/0/0

Specialità medicinale per uso veterinario PLUSET (gonadotropine ipofisarie suine).

Titolare A.I.C.: Laboratorios Calier S.A., con sede in c/Barcellones 26 (Plà del Ramassà) Les Franqueses del Valles - Barcellona (Spagna).

Produttore:

liofilizzato: Kern Pharma S.L. - C/Venus 72 Colon II Terrassa - Barcellona (Spagna);

solvente, confezionamento finale e controllo qualità: Laboratorios Calier S.A. C/Barcelones 26 (P.la del Ramassà) - Les Franqueses del Valles Barcellona (Spagna).

Confezioni e numeri di A.I.C.: astuccio 2 flaconi vetro da 10 ml di liofilizzato + 1 flacone vetro da 20 ml di diluente - A.I.C. numero 101400012.

Composizione: ogni flacone di liofilizzato contiene:

principi attivi: ormone follicolo stimolante (FSHp) 500 UI, ormone luteinizzante (LHp) 500 UI eccipienti: nessuno.

Solvente: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: bovino (vacche).

Indicazioni terapeutiche: induzione della superovulazione.

Tempi di sospensione:

carne e frattaglie: zero giorni;

latte: zero giorni.

Validità: il prodotto allo stato liofilizzato nel suo confezionamento finale per la vendita è stabile per 24 mesi. La soluzione ricostituita è stabile per 6 giorni se conservata ad una temperatura di +2/+8^{0}C.

Gli stampati delle confezioni in commercio devono essere adeguati entro 180 giorni.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria non ripetibile, in copia unica.

Il presente decreto ha efficacia immediata.

04A07705

AUTORITÀ DI BACINO

DEI FIUMI ISONZO, TAGLIAMENTO, LIVENZA PIAVE, BRENTA-BACCHIGLIONE

Adozione del documento relativo alla «Definizione degli obiettivi e delle priorità di intervento per la redazione dei piani di tutela delle acque».

Si renede noto che il Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione, nella seduta del 3 marzo 2004 ha adottato, ai sensi dell'art. 44, comma 4 del decreto legislativo n. 152/1999, con delibera n. 5, il documento relativo alla «Definizione degli obiettivi e delle priorità di intervento per la redazione dei piani di tutela delle acque».

Copia della delibera di adozione del provvedimento, completa dell'allegato documento, è trasmessa alla regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, alla regione autonoma Trentino-Alto Adige, alle province autonome di Trento e Bolzano e a tutte le province ricadenti nel territorio dei bacini di competenza.

04A07727

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G401178/1) Roma, 2004 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

I S T I T U T O   P O L I G R A F I C O   E   Z E C C A   D E L L O   S T A T O

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
95024	**ACIREALE (CT)**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via Caronda, 8-10	095	7647982	7647982
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
84012	**ANGRI (SA)**	CARTOLIBRERIA AMATO	Via dei Goti, 4	081	5132708	5132708
04011	**APRILIA (LT)**	CARTOLERIA SNIDARO	Via G. Verdi, 7	06	9258038	9258038
52100	**AREZZO**	LIBRERIA PELLEGRINI	Piazza S. Francesco, 7	0575	22722	352986
83100	**AVELLINO**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70122	**BARI**	LIBRERIA BRAIN STORMING	Via Nicolai, 10	080	5212845	5212845
70121	**BARI**	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
20091	**BRESSO (MI)**	CARTOLIBRERIA CORRIDONI	Via Corridoni, 11	02	66501325	66501325
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
93100	**CALTANISETTA**	LIBRERIA SCIASCIA	Corso Umberto I, 111	0934	21946	551366
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
06034	**FOLIGNO (PG)**	LIBRERIA LUNA	Via Gramsci, 41	0742	344968	344968
03100	**FROSINONE**	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684
20121	**MILANO**	FOROBONAPARTE	Foro Buonaparte, 53	02	8635971	874420
70056	**MOLFETTA (BA)**	LIBRERIA IL GHIGNO	Via Campanella, 24	080	3971365	3971365

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80139	**NAPOLI**	LIBRERIA MAJOLO PAOLO	Via C. Muzy, 7	081	282543	269898
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
84014	**NOCERA INF. (SA)**	LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO	Via Fava, 51	081	5177752	5152270
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
35122	**PADOVA**	LIBRERIA DIEGO VALERI	Via dell'Arco, 9	049	8760011	659723
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90128	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Via Ruggero Settimo, 37	091	589442	331992
90145	**PALERMO**	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6172483
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06121	**PERUGIA**	LIBRERIA NATALE SIMONELLI	Corso Vannucci, 82	075	5723744	5734310
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	**ROMA**	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00161	**ROMA**	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
45100	**ROVIGO**	CARTOLIBRERIA PAVANELLO	Piazza Vittorio Emanuele, 2	0425	24056	24056
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
07100	**SASSARI**	MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE	Piazza Castello, 11	079	230028	238183
96100	**SIRACUSA**	LA LIBRERIA	Piazza Euripide, 22	0931	22706	22706
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	**VARESE**	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
37122	**VERONA**	LIBRERIA L.E.G.I.S.	Via Pallone 20/c	045	594687	8048718
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le Librerie concessionarie indicate.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.**

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti	Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85084117	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2004 (*)

Ministero dell'Economia e delle Finanze - *Decreto 24 dicembre 2003 (G.U. n. 36 del 13 febbraio 2004)*

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€ **397,47**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€ **217,24**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€ **284,65**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€ **154,32**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **67,12**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **42,06**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **166,66**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **90,83**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **64,03**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **39,01**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **166,38**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **89,19**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€ **776,66**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€ **411,33**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€ **650,83**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€ **340,41**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale *- parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2004.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **86,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **55,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
serie generale	€	0,77
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	0,80
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	0,80
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€	0,80
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	5,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo *(di cui spese di spedizione € 120,00)*			€ **318,00**
Abbonamento semestrale *(di cui spese di spedizione € 60,00)*			€ **183,50**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)	€	0,85	

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo			€ **188,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni			€ **175,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€	17,50	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 0 4 0 7 3 1 *

€ 0,77